

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1999, n. 49.

Disciplina e classificazione di alcune strutture ricettive extralberghiere.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

CAPO I

Norme generali

Art. 1

Finalità

1. Con la presente legge la Regione, in attuazione degli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1983 n. 217, definisce e disciplina le seguenti strutture ricettive extralberghiere:

- a) esercizi di affittacamere;
- b) attività ricettive in esercizi di ristorazione;
- c) attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast;
- d) unità abitative ammobiliate ad uso turistico;
- e) strutture ricettive - residence;
- f) attività ricettive in residenze rurali.
- g) case per ferie;
- h) ostelli per la gioventù;
- i) foresterie per turisti;
- l) case religiose di ospitalità;
- m) centri soggiorno studi.

2. La presente legge non disciplina le strutture ricettive all'aria aperta e i rifugi, disciplinati da specifica normativa regionale.

Art. 2

Delega alle Province

1. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge, ad esclusione di quelle espressamente riservate alla Regione, sono delegate alle Province.

2. Le Province nell'esercizio delle funzioni delegate osservano le direttive e gli atti di programmazione, indirizzo e coordinamento emanati dalla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale, i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative delegate.

4. La Giunta regionale, in caso di accertato inadempimento e previa formale diffida al Presidente della Provincia, propone al Consiglio regionale la revoca della delega.

CAPO II

Definizioni e caratteristiche delle strutture ricettive extralberghiere

Art. 3

Esercizi di affittacamere

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere destinate ai clienti ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari.

2. Gli esercizi di affittacamere devono assicurare nelle camere i servizi minimi di cui all'allegato I, lettera a).

3. L'eventuale somministrazione dei pasti, comprese le bevande, con l'esclusione di quelle superalcoliche, è limitata alle persone alloggiate.

4. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono essere conformi alle prescrizioni edilizie e igienico-sanitarie.

5. Ciascuna camera da letto deve avere accesso indipendente dagli altri locali.

6. Ai fini della classificazione di cui all'articolo 14, comma 1 gli esercizi di affittacamere devono possedere i requisiti di cui all'allegato I, lettera b).

Art. 4

Attività ricettive in esercizi di ristorazione

1. Costituiscono attività ricettive in esercizi di ristorazione le strutture composte da non più di sei camere, gestite in modo complementare all'esercizio di ristorazione dallo stesso titolare e nello stesso complesso immobiliare.

2. Gli esercizi di ristorazione che svolgono attività ricettive con le caratteristiche e i limiti di cui al comma 1, possono utilizzare in aggiunta alla propria denominazione la dizione locanda.

3. Le attività ricettive in esercizi di ristorazione sono soggette alle medesime disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1,2,4,5,6.

Art. 5

Attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast

1. Costituiscono attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast le strutture ricettive gestite da privati che, avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano parte della propria abitazione, fino a un massimo di tre camere, fornendo alloggio e prima colazione.

2. Le attività ricettive di cui al comma 1 devono assicurare i servizi minimi di cui all'allegato II.

Art. 6

Unità abitative ammobiliate a uso turistico

1. Sono unità abitative ammobiliate a uso turistico le case o gli appartamenti arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi e senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero.

2. Gli immobili destinati a unità abitative ammobiliate a uso turistico devono essere conformi alle prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie.

3. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico devono assicurare i servizi minimi di cui all'allegato III.

4. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico possono essere gestite:

a) in forma imprenditoriale, fornendo oltre ai servizi di cui all'allegato III, anche:

1) la pulizia delle unità abitative a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;

2) la fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella del bagno, a ogni cambio di cliente e cambio di biancheria a richiesta;

b) in forma imprenditoriale, fornendo solo i servizi di cui all'allegato III;

c) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino ad un massimo di quattro unità abitative, senza organizzazione in forma di impresa e con la fornitura dei soli servizi di cui all'allegato III.

5. La gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15 da parte di coloro che hanno la disponibilità delle unità abitative di cui al presente articolo.

Art. 7

Strutture ricettive-residence

1. Sono strutture ricettive-residence i complessi unitari costituiti da uno o più immobili comprendenti appartamenti arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, con contratti aventi validità non superiore ai sei mesi.

2. Gli immobili destinati all'attività ricettiva residence devono essere conformi alle prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie.

3. Le strutture ricettive di cui al comma 1, sono gestite in forma imprenditoriale e devono fornire i servizi minimi di cui all'allegato IV.

Art. 8

Attività ricettive in residenze rurali

1. Costituiscono attività ricettive in residenze rurali le strutture localizzate in ville padronali o fabbricati rurali, composte da camere con eventuale angolo cottura, che dispongono di servizio di ristorazione ed eventualmente di attrezzature sportive e ricreative.

2. Il piano regolatore generale comunale individua e norma le residenze rurali con relative pertinenze localizzate in zona agricola.

3. Le attività ricettive di cui al comma 1 assicurano i servizi minimi previsti all'allegato V, lettera a).

4. Gli immobili destinati ad attività ricettive in residenze rurali devono essere conformi alle prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie e devono avere una pertinenza di terreno di almeno 5.000 mq., eventualmente utilizzato anche per l'animazione sportivo-ricreativa con le relative attrezzature.

5. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva deve evitare omonimie nell'ambito territoriale dello stesso comune ed è approvata dalla Provincia.

6. In alternativa alla dizione attività ricettiva in residenza rurale può essere usata quella di country house.

Art. 9

Case per ferie

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti statutariamente senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive nonché da enti o aziende per il soggiorno dei loro dipendenti o loro familiari.

2. Nelle case per ferie possono altresì essere ospitati dipendenti, e relativi familiari, di altre aziende e assistiti dagli enti di cui al comma 1 con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

3. In aggiunta alla dizione case per ferie è consentita la denominazione di centri di vacanze per ragazzi per le attività ricettive caratterizzate dal tipo di clientela, individuata di norma al di sotto dei 14 anni, aperte nei periodi di vacanze estive e/o invernali, finalizzate oltre che al soggiorno, allo sviluppo sociale e pedagogico. Nei centri di vacanze per ragazzi deve essere inoltre assicurata la presenza continuativa di personale specializzato nei settori pedagogico, medico o, tramite specifica convenzione, assistenza sanitaria con medico e/o struttura sanitaria per le necessità di pronto intervento.

4. Nelle case per ferie è garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1. Le case per ferie possono essere altresì

dotate di particolari strutture che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti, secondo autonome modalità organizzative, compresa la disponibilità di cucina e punti cottura per uso autonomo, sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione.

5. Gli immobili, adibiti a case per ferie, devono essere conformi alle vigenti prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie e devono possedere i requisiti minimi di cui all'allegato VI.

Art. 10

Ostelli per la gioventù

1. Sono ostelli per la gioventù le strutture attrezzate per il soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati, dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite da enti o associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 12 del Codice Civile.

2. Gli immobili, adibiti a ostelli per la gioventù devono essere conformi alle prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie e devono possedere i requisiti di cui all'allegato VI.

3. I complessi di cui al comma 1 possono disporre anche di una cucina comune dove gli ospiti possono prepararsi i pasti.

Art. 11

Foresterie per turisti

1. Sono foresterie per turisti le strutture ricettive normalmente adibite a collegi, convitti, istituti religiosi, pensionati e, in genere, tutte le altre strutture pubbliche o private, gestite senza finalità di lucro che, in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge, previa comunicazione al Comune e per periodi non superiori a 60 giorni all'anno, offrono ospitalità a persone singole e a gruppi organizzati da enti e associazioni che operano nel campo del turismo sociale e giovanile, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive.

2. Gli immobili adibiti a foresterie per turisti devono essere conformi alle vigenti prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie.

Art. 12

Case religiose di ospitalità

1. Sono case religiose di ospitalità le strutture ricettive caratterizzate dalle finalità religiose dell'ente gestore che offre, a pagamento, ospitalità a chiunque lo richieda nel rispetto del carattere religioso dell'ospitalità stessa e con accettazione delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni di servizio.

2. Ai sensi del comma 1 sono considerati enti a fini religiosi gli enti ecclesiastici riconosciuti in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

3. Non rientrano nella definizione di cui al comma 1 le case di convivenza religiosa, che provvedono ad offrire ospitalità temporanea nella forma e nella partecipazione alla vita della rispettiva comunità.

4. Gli immobili, adibiti a case religiose di ospitalità, devono essere conformi alle vigenti prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie e devono possedere i requisiti minimi di cui all'allegato VI.

Art. 13

Centri soggiorno studi

1. Sono centri soggiorno studi gli esercizi ricettivi dedicati ad ospitalità finalizzata all'educazione e formazione in strutture dotate di adeguata attrezzatura per l'attività didattica e convegnistica specializzata.

2. I centri soggiorno studi sono gestiti da enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali, soggetti privati, operanti nel settore della formazione.

3. I centri soggiorno studi sono attrezzati per il soggiorno degli ospiti in camere dotate dei requisiti minimi previsti per le strutture alberghiere classificate a due stelle ai sensi della legge regionale 27 giugno 1997, n. 26

CAPO III

Classificazione e modalità di esercizio

Art. 14

Classificazione

1. Gli esercizi di affittacamere, le attività ricettive in esercizi di ristorazione, le unità abitative ammobiliate a uso turistico di cui all'articolo 6, comma 4, lettere a) e b), le strutture ricettive - residence, sono classificati in terza, seconda e prima categoria in base ai requisiti posseduti e così definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le attività ricettive in residenze rurali, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, le case religiose di ospitalità e i centri soggiorno studi sono classificati in una unica categoria sulla base dei requisiti e servizi di cui agli allegati V e VI e di quanto previsto all'articolo 13 comma 3 per i centri soggiorno studi.

3. Per gli esercizi di cui ai commi 1 e 2, la classificazione è obbligatoria e ha validità per un quinquennio a partire dal 1 gennaio del quinquennio stesso.

4. È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile all'esterno di ciascuna struttura ricettiva il segno distintivo, corrispondente alla categoria assegnata e conforme al modello approvato dalla Giunta regionale.

Art. 15**Procedure per la classificazione**

1. La classificazione di cui all'articolo 14, è effettuata dalla Provincia competente per territorio e ha validità quinquennale a partire dal 1 gennaio 2000.

2. Per le nuove strutture, aperte durante il quinquennio, la classificazione ha validità dal momento dell'attribuzione e per la frazione di quinquennio rimanente.

3. Per l'esercizio delle attività ricettive di cui all'articolo 14 la domanda di classificazione è presentata alla Provincia dall'interessato, corredata della documentazione di cui all'allegato VII.

4. Qualora, per qualsiasi causa, la struttura ricettiva venga a possedere i requisiti di una classificazione diversa da quella attribuita, la Provincia procede in ogni momento, su domanda, a una nuova classificazione o, d'ufficio, solo per i casi di declassamento.

5. La classificazione è assegnata dalla Provincia sulla base degli elementi denunciati di cui all'allegato VII a seguito di verifica e sentito il parere dell'Azienda di promozione turistica competente per territorio da fornirsi entro quindici giorni dalla richiesta. Nel caso di silenzio la Provincia provvede, comunque, alla classificazione entro quaranta giorni dalla presentazione della domanda.

6. Entro il mese di aprile dell'ultimo anno di ogni quinquennio, il modulo di classificazione deve essere inviato dalla Provincia all'interessato, con la copia della denuncia dell'attrezzatura. I moduli pervenuti, con la conferma o la modifica dei dati in essi contenuti, devono essere ripresentati dall'interessato alla Provincia entro il mese di giugno. La ripresentazione di tutta la documentazione di cui all'allegato VII è obbligatoria solo in caso di modifiche strutturali intervenute.

Art. 16**Notifica della classificazione e ricorsi**

1. Il provvedimento di classificazione delle strutture ricettive è notificato all'interessato e comunicato al Comune in cui è ubicato l'esercizio, alla Giunta regionale e all'Azienda di promozione turistica competente per territorio.

2. Avverso il provvedimento di classificazione è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica, al Presidente della Giunta regionale, che decide entro il termine perentorio di novanta giorni dalla sua presentazione.

Art. 17**Denuncia di inizio attività**

1. Le attività ricettive di cui all'articolo 14 possono essere intraprese su denuncia di inizio attività ai sensi

dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'articolo 2 comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. La denuncia è presentata al Comune, ove ha sede l'esercizio dell'attività, su modulo approvato dalla Giunta regionale, indicante la classificazione assegnata, la capacità ricettiva, i periodi di apertura e l'ubicazione della struttura, corredata dalla relativa autocertificazione riguardante i requisiti soggettivi da parte del titolare dell'esercizio medesimo.

3. Nella dichiarazione di cui al comma 2 deve essere altresì indicata l'iscrizione del titolare alla sezione speciale del Registro degli esercenti il commercio prevista dall'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, con esclusione delle strutture ricettive case per ferie, ostelli per la gioventù, case religiose di ospitalità e centri soggiorno studi.

4. Copia della denuncia di cui al comma 2 deve essere inviata per conoscenza alla Provincia competente per territorio.

Art. 18**Periodi di apertura**

1. Le strutture ricettive indicate all'articolo 14 possono avere apertura annuale o stagionale. L'apertura è annuale quando le strutture sono aperte per l'intero arco dell'anno. L'apertura è stagionale quando le strutture sono aperte per una durata non inferiore a tre mesi consecutivi nell'arco dell'anno.

2. Le strutture ricettive ad apertura stagionale possono altresì essere aperte per ulteriori periodi temporanei nello stesso arco dell'anno, senza limite minimo di durata e per un periodo complessivo comunque non superiore a nove mesi.

3. I periodi di apertura, annuale e stagionale, devono essere comunicati alla Provincia, congiuntamente alla comunicazione delle attrezzature e dei prezzi di cui all'articolo 20, e al Comune competente per territorio.

Art. 19**Chiusura, sospensione, cessazione dell'attività**

1. Gli esercizi classificati previsti all'articolo 14, ad apertura annuale, possono chiudere per ferie per non più di sessanta giorni, distribuiti in uno o più periodi nell'anno solare; possono altresì chiudere per altri motivi e per non più di ulteriori novanta giorni nell'arco dell'anno solare. In entrambi i casi è fatto obbligo di comunicare preventivamente i periodi di chiusura al Comune, alla Provincia e all'Azienda di promozione turistica competenti.

2. Fermo quanto previsto al comma 1, la chiusura delle strutture ricettive, ad apertura annuale o stagionale, è autorizzata dal Comune, su motivata richiesta, per un perio-

do non superiore a sei mesi e nel caso di ristrutturazione dell'immobile per un periodo sino a dodici mesi, prorogabile di altri dodici, per accertate gravi circostanze.

3. La chiusura temporanea delle strutture, non conforme a quanto stabilito nei commi 1 e 2, determina l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 25, comma 5.

4. La chiusura delle strutture ricettive, di cui all'articolo 14, per cessazione dell'attività va comunicata al Comune, alla Provincia e all'Azienda di promozione turistica almeno tre mesi prima della data di cessazione, salvo cause di forza maggiore e imprevedibili per le quali viene data comunicazione immediatamente dopo l'evento.

5. Nel caso di carenze di alcuni dei requisiti oggettivi previsti e quando comunque l'attività del complesso sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui viene riconosciuta o abbia dato luogo a irregolarità tecnico-amministrative, il Comune provvede alla chiusura temporanea della struttura ricettiva per un periodo non superiore a sei mesi se, a seguito di diffida, non si ottemperi, entro trenta giorni, alle prescrizioni previste.

6. Il Comune provvede alla chiusura delle strutture ricettive:

- a) qualora la chiusura di cui al comma 3 abbia durata superiore a dodici mesi e nel caso di chiusura per cessazione di attività di cui al comma 4;
- b) qualora il titolare della struttura ricettiva alla scadenza della sospensione di cui al comma 5, non abbia ottemperato alle prescrizioni ivi previste;
- c) qualora venga meno il requisito soggettivo per il titolare della struttura ricettiva previsto all'articolo 17 comma 3, o in presenza di rifiuto di accoglienza, illegittimamente discriminante, da parte del medesimo;
- d) nelle ipotesi previste dall'articolo 100 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche;
- e) in caso di recidivo comportamento di cui all'articolo 25, comma 6.

7. Ogni provvedimento adottato dal Comune ai sensi del presente articolo deve essere comunicato alla Provincia e all'Azienda di promozione turistica competenti per territorio.

Art. 20 Disciplina dei prezzi

1. I titolari e gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 14 comunicano alla Provincia competente, su modello regionale, i prezzi minimi e massimi che intendono applicare. Tale comunicazione deve essere inviata entro il 1 ottobre di ogni anno con validità dal 1 gennaio dell'anno successivo. È consentita una ulteriore comunicazione entro il 1 marzo dell'anno successivo, per la varia-

zione di prezzi e servizi che si intendono applicare e fornire a valere dal 1 giugno dello stesso anno. Per le zone montane i prezzi comunicati entro il 1 ottobre hanno validità dal 1 dicembre successivo.

2. La Provincia, nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1, provvede alla verifica e alla vidimazione delle comunicazioni pervenute. Copia della comunicazione è restituita all'interessato e inviata alla Regione e all'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT).

3. Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.

4. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti comporta l'impossibilità di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione e l'applicazione della sanzione prevista all'articolo 25, comma 8.

5. Per le nuove strutture ricettive o in caso di subingresso la comunicazione dei prezzi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione di inizio attività di cui all'articolo 17, comma 4.

6. Per l'attività di affittacamere e le attività ricettive in esercizi di ristorazione, la pensione completa comprende l'alloggio, la prima colazione, la colazione e il pranzo. La mezza pensione comprende l'alloggio, la prima colazione e un pasto. I prezzi sono comprensivi dei servizi di cui all'allegato I lettera a) e di IVA.

7. Per le unità abitative ammobiliate ad uso turistico di cui all'articolo 6, comma 4, lettere a) e b), i prezzi devono essere comprensivi dei servizi indicati all'allegato III, mentre per le strutture ricettive - residence, i prezzi devono essere comprensivi dei servizi di cui all'allegato IV. I costi di riscaldamento e raffreddamento possono essere scorporati dalle tariffe e addebitati a parte solo ove sia installato il contatore.

8. Per le attività ricettive in residenze rurali, i prezzi devono essere comprensivi dei servizi di cui all'allegato V lettera a) e devono essere stabiliti in riferimento:

- a) all'alloggio, prima colazione inclusa;
- b) alla mezza pensione, comprendente l'alloggio, la prima colazione e un pasto;
- c) alla pensione completa, comprendente l'alloggio, la prima colazione, la colazione e il pranzo.

9. Per le attività ricettive in case per ferie, ostelli per la gioventù, centri soggiorno studi la pensione completa comprende l'alloggio, la prima colazione, la colazione e il pranzo. La mezza pensione comprende l'alloggio, la prima colazione e un pasto. I prezzi sono comprensivi dei servizi di cui all'allegato VI lettera b) e di IVA.

10. È facoltà del gestore o del titolare determinare l'ora entro cui il cliente deve lasciare disponibile la camera, e comunque non prima delle ore 10.

Art. 21

Forme di pubblicità dei prezzi

1. E fatto obbligo di esporre in modo visibile al pubblico, nella zona di ricevimento, recapito degli ospiti, una tabella con i prezzi conformi all'ultima regolare comunicazione, praticati per l'anno solare in corso.

2. E fatto obbligo di esporre, in luogo visibile, in ogni camera o in ogni unità abitativa di struttura ricettiva indicata all'articolo 14, fatta esclusione per le case per ferie, ostelli per la gioventù, foresterie per turisti, case religiose di ospitalità, un cartellino contenente i dati di cui all'allegato VIII, aggiornati all'anno solare in corso.

3. Per le strutture ricettive previste dall'articolo 14, è fatto altresì obbligo di esporre in ogni camera o in ogni unità abitativa, oltre il piano terra, un apposito cartello indicante il percorso di emergenza antincendio.

4. La tabella e il cartellino di cui ai commi 1 e 2, sono predisposti e forniti dalle Province su modello regionale.

Art. 22

Adempimenti specifici per le attività ricettive a conduzione familiare bed & breakfast, per le unità abitative ammobiliate non classificate, per le foresterie per turisti

1. L'attività ricettiva a conduzione familiare bed & breakfast e le foresterie per turisti possono essere intraprese su denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 2 comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. La denuncia deve essere inviata al Comune, su modulo predisposto e fornito dall'Azienda di promozione turistica su modello regionale.

3. Chi intende locare direttamente le unità abitative ammobiliate ad uso turistico nella forma non imprenditoriale, di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), lo comunica alla Azienda di promozione turistica competente per territorio, su apposito modulo predisposto e fornito dalla stessa Azienda su modello regionale, allegando la dichiarazione di cui all'articolo 6 comma 5.

4. L'Azienda di promozione turistica competente per territorio, alla quale sono inviate dagli interessati le denunce di inizio attività di cui ai commi 2 e 3, provvede entro trenta giorni ad effettuare apposito sopralluogo ai fini della rilevazione statistica della consistenza ricettiva, dandone quindi comunicazione alla Regione e alla Provincia competente.

5. Chi esercita le attività di cui ai commi 1 e 3 può comunicare all'Azienda di promozione turistica competente, su apposito modulo predisposto e fornito dalla stessa Azienda su modello regionale, entro il 1 ottobre di ogni anno, i prezzi minimi e massimi e rispettivamente il periodo apertura dell'attività e il periodo di messa in locazione, con validità dal 1 gennaio dell'anno successivo. Per le zone montane i prezzi comunicati entro il 1 ottobre hanno

validità dal 1 dicembre successivo. Copia della comunicazione deve essere esposta all'interno della struttura ricettiva.

6. Le agenzie immobiliari alle quali si rivolgono i titolari delle unità abitative ad uso turistico, che non intendano gestire tali strutture né in forma imprenditoriale né in forma non imprenditoriale diretta comunicano, annualmente, entro la data del 1 ottobre, con eventuali integrazioni entro il 31 dicembre, al Comune e all'Azienda di promozione turistica competente, l'elenco delle strutture che a loro si sono rivolte con le seguenti indicazioni:

- a) l'indirizzo della struttura e l'eventuale denominazione;
- b) la eventuale classificazione attribuita alla stessa;
- c) il numero dei posti letto e bagni a disposizione degli ospiti;
- d) il periodo di messa in locazione;
- e) i prezzi praticati, anche suddivisi per tipologia.

7. Sulla base della comunicazione di cui ai commi 5 e 6, l'Azienda di promozione turistica redige annualmente l'elenco di attività ricettive di bed & breakfast, di unità abitative ammobiliate a uso turistico non classificate e di foresterie per turisti, comprensivo dei prezzi praticati, dandone comunicazione alla Regione e alla Provincia competente, ai fini dell'attività di informazione turistica.

8. Coloro che esercitano le attività di cui ai commi 1 e 3, non necessitano di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio prevista dall'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Art. 23

Registrazione delle persone alloggiate

1. Ai fini della rilevazione statistica è fatto obbligo di comunicare all'Azienda di promozione turistica competente, su apposito modello ISTAT fornito dalla stessa Azienda, il movimento dei turisti ospiti di tutte le strutture ricettive disciplinate dalle presente legge.

CAPO IV

Norme comuni e finali

Art. 24

Reclami e vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge è esercitata dalla Provincia ad eccezione delle norme concernenti le attività ricettive a conduzione familiare bed and breakfast, di cui all'articolo 5, e le unità abitative ammobiliate ad uso turistico, di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), le foresterie per turisti di cui all'articolo 11 sulle quali la vigilanza viene esercitata dall'Azienda di promozione turistica competente per territorio. La Provincia e l'Azienda di promozione turistica

nell'esperimento di accertamenti possono chiedere la collaborazione di dipendenti della Regione.

2. I clienti delle strutture ricettive ai quali siano stati richiesti prezzi non conformi a quelli indicati nella prescritta tabella o che riscontrino carenze nella gestione o nelle strutture, possono presentare documentato reclamo al Presidente della Giunta provinciale entro trenta giorni dall'evento. Per i clienti ospiti delle strutture ricettive di cui agli articoli 5, 6, comma 4, lettera c) e 11, che abbiano comunicato i prezzi all'Azienda di promozione turistica, il reclamo documentato è inviato al Presidente dell'Azienda di promozione turistica competente per territorio, entro trenta giorni dall'evento.

3. Il Presidente della Giunta provinciale o il Presidente della Azienda di promozione turistica, entro trenta giorni dal ricevimento, informa del reclamo il responsabile della struttura ricettiva, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando trenta giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni e si pronuncia sul reclamo stesso entro i successivi trenta giorni.

4. Nel caso in cui il reclamo risulti fondato, il Presidente della Giunta provinciale o il Presidente dell'Azienda di promozione turistica, comunica, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al reclamante e al responsabile della struttura ricettiva, che il servizio fornito o il prezzo applicato non erano conformi a quanto previsto dalle norme di legge, dando corso al procedimento relativo all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 25, comma 8.

5. Se il reclamo accolto riguarda l'applicazione di tariffe, il responsabile della struttura ricettiva, salva l'applicazione della sanzione amministrativa, è tenuto a rimborsare al cliente l'importo pagato in eccedenza, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 e, contemporaneamente, a comunicare gli estremi dell'avvenuto pagamento alla Provincia o all'Azienda di promozione turistica competente.

6. Se il reclamo accolto riguarda carenze nella gestione e nelle strutture, fermo restando quanto previsto dal comma 4, il Presidente della Giunta provinciale o il Presidente della Azienda di promozione turistica ne dà comunicazione alle autorità competenti per i successivi adempimenti.

Art. 25

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Chiunque esercita un'attività ricettiva di cui alla presente legge, anche in modo occasionale, senza avere effettuato la prescritta denuncia di inizio attività al Comune, è soggetto a sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 10 milioni.

2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione comporta la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni, fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6 dell'articolo 19.

3. La mancata esposizione al pubblico delle tabelle prezzi aggiornate comporta la sanzione amministrativa da lire 400 mila a lire 1 milione.

4. La mancata esposizione del segno distintivo di cui al comma 4 dell'articolo 14, ovvero la mancata esposizione dei cartellini di cui all'allegato VIII, comporta la sanzione amministrativa da lire 400 mila a 800 mila.

5. La chiusura della struttura ricettiva nell'ipotesi prevista dal comma 3 dell'articolo 19 comporta la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni, fermo restando quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo in caso di recidiva.

6. Chiunque attribuisca al proprio esercizio con scritti, stampati ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, un'attrezzatura non corrispondente a quella autorizzata o una denominazione o una classificazione diversa da quella approvata, è soggetto a sanzione amministrativa da lire 400 mila a lire 1 milione.

7. La mancata presentazione dei moduli di comunicazione delle attrezzature e dei prezzi nei termini previsti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 400 mila a lire 1 milione.

8. Chiunque applichi prezzi difforni da quelli comunicati è soggetto a sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni.

9. La mancata esposizione del cartello di cui all'articolo 21 comma 3 comporta la sanzione amministrativa da lire 400 mila a lire 800 mila.

10. La mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai fini statistici comporta la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 1 milione.

11. Le sanzioni di cui ai commi 1, 5 e 9 sono comminate dal Comune competente e le somme introitate sono trattenu- te dallo stesso ente, salvo quanto previsto al comma 13.

12. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8 sono comminate dalla Provincia competente e le somme introitate sono da essa trattenu- te, salvo quanto previsto al comma 13.

13. Per le strutture ricettive previste agli articoli 5, 6 comma 4, lettera c) e 11, le sanzioni amministrative previste ai commi 1, 3, 6 e 8 sono comminate dall'Azienda di promozione turistica competente per territorio e le somme introitate sono trattenu- te dallo stesso ente. La sanzione prevista al comma 10 è comminata dall'Azienda di promozione turistica competente per territorio e le somme introitate sono trattenu- te dallo stesso ente.

14. Per le strutture ricettive previste agli articoli 5 e 6, comma 4, lettera c), le sanzioni amministrative previste ai commi 1, 4, 7 e 9 sono comminate dall'Azienda di promozione turistica competente per territorio e le somme introitate sono trattenu- te dallo stesso ente. La sanzione prevista al comma 11 è comminata dall'Azienda di promozione turistica competente per territorio e le somme introitate sono trattenu- te dallo stesso ente.

Art. 26**Disposizione transitoria per la procedura di classificazione**

1. La Provincia competente entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge provvede alla nuova classificazione delle strutture ricettive extralberghiere disciplinate dalla presente legge, valevole per il quinquenni 2000-2005.

2. A tal fine i titolari degli esercizi di affittacamere, di case e appartamenti per vacanze, di case per ferie, di ostelli per la gioventù, di foresterie per turisti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e già disciplinati dalla legge regionale 9 agosto 1988 n. 37 e successive modifiche, sono tenuti a denunciare su appositi moduli, predisposti e forniti dalla Provincia su modello regionale, i dati necessari per la classificazione medesima entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

3. Le strutture ricettive extralberghiere esistenti, di cui al comma 2, che difettano di alcuni requisiti per ottenere una nuova classificazione, in base alle norme della presente legge, possono ottenere una classificazione provvisoria a condizione che provvedano, entro dodici mesi dalla data del provvedimento di classificazione provvisoria, a dotarsi dei requisiti mancanti. Trascorso inutilmente tale termine la Provincia provvede, ove possibile, alla nuova classificazione definitiva.

Art. 27**Abrogazioni**

1. Sono abrogati della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 tutti gli articoli con esclusione al comma 2 dell'articolo 2 della definizione «rifugi alpini» nonché con esclusione degli articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 42 relativi alla disciplina dei rifugi alpini.

2. È altresì abrogata la legge regionale 6 settembre 1991, n. 26.

Art. 28**Norma finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si fa fronte, a decorrere dall'esercizio finanziario 2000, con lo stanziamento del capitolo n. 4100 denominato «Fondo per il finanziamento delle funzioni amministrative delegate alle Province» e determinato annualmente ai sensi dell'articolo 32 della vigente legge regionale di contabilità.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 ottobre 1999

Galan

**ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE
1999, N. 49 RELATIVA A:**

**DISCIPLINA E CLASSIFICAZIONE DI ALCUNE
STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE**

ALLEGATO I previsto dall'articolo 3

ESERCIZI DI AFFITTACAMERE

a) Servizi minimi:

- 1) pulizia quotidiana dei locali;
- 2) fornitura e cambio della biancheria, ivi compresa quella per il bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno due volte alla settimana;
- 3) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e, ove necessario, il riscaldamento.

b) Requisiti minimi ai fini della classificazione:

- 1) un lavabo con acqua calda e fredda per ogni camera, qualora non sia fornita di bagno privato;
- 2) un locale bagno completo, qualora tutte le camere non siano fornite di bagno privato, con un minimo di uno per appartamento.

ALLEGATO II previsto dall'articolo 5

**ATTIVITÀ RICETTIVE A CONDUZIONE
FAMILIARE - BED & BREAKFAST.**

Servizi minimi:

- a) un servizio di bagno anche coincidente con quello dell'abitazione;
- b) pulizia quotidiana dei locali;
- c) fornitura e cambio della biancheria, compresa quella da bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque due volte alla settimana;
- d) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e, ove necessario, il riscaldamento;
- e) cibi e bevande confezionate per la prima colazione, senza alcun tipo di manipolazione.

ALLEGATO III previsto dall'articolo 6

UNITÀ ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO

Servizi minimi:

- a) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas e il riscaldamento, ove necessario;
- b) servizio di accoglienza e recapito per gli ospiti;
- c) assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorati.

ALLEGATO IV previsto dall'articolo 7

STRUTTURE RICETTIVE-RESIDENCE

Servizi minimi:

- a) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas e il riscaldamento ove necessario;
- b) accoglienza e recapito degli ospiti;
- c) portierato;
- d) assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorati;
- e) pulizia dei locali a ogni cambio di cliente.

ALLEGATO V previsto dall'articolo 8

RESIDENZE RURALI

a) Servizi minimi:

- 1) fornitura e cambio di biancheria, ivi compresa quella per il bagno, ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte alla settimana;
- 2) pulizia quotidiana dei locali;
- 3) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento, ove necessario;
- 4) servizio di prima colazione.

b) Requisiti ai fini della classificazione:

- 1) capacità ricettiva non superiore a sei camere;
- 2) un lavabo con acqua calda e fredda per ogni camera, ove non sussista il bagno privato;
- 3) un locale bagno comune completo, ove non ci siano tutte le camere con bagno privato, con un minimo di uno per tutto l'esercizio;
- 4) servizio di ristorazione.

ALLEGATO VI previsto dagli articoli 9, 10, 12**CASE PER FERIE - OSTELLI PER LA GIOVENTU'
CASE RELIGIOSE DI OSPITALITA'****a) Requisiti minimi:**

- 1) accesso indipendente;
- 2) cucina (1);
- 3) sala da pranzo;
- 4) locale soggiorno, con superficie complessiva non inferiore a mq. 0,50 per ogni posto-letto;
- 5) adeguati servizi igienici e comunque non inferiori a due w.c. a uso dei locali comuni;
- 6) un w.c. ogni 8 posti letto, con un minimo di un wc per piano (2);
- 7) un lavabo ogni 6 posti letto con un minimo di due lavabi per piano (2);
- 8) una doccia ogni 8 posti letto, con un minimo di una doccia per piano (2);
- 9) adeguato arredamento delle camere comprendente al minimo un letto, una sedia e uno scomparto armadio per persona oltre al tavolino e al cestino rifiuti per ciascuna camera;
- 10) telefono a uso degli ospiti;
- 11) cassetta di pronto soccorso come da indicazione dell'autorità sanitaria.

b) Servizi minimi:

- 1) pulizia quotidiana dei locali;
- 2) fornitura e cambio della biancheria, ivi compresa quella per il bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno una volta alla settimana;
- 3) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e, ove necessario, il riscaldamento.

-
- (1) requisito non obbligatorio per le tipologie: foresterie per turisti e case religiose di ospitalità
 - (2) nel rispetto del rapporto con i posti-letto non si computano quelli in camere con servizi privati

ALLEGATO VII previsto dall'articolo 15**DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
PER LA RICHIESTA DI CLASSIFICAZIONE.****1. Affittacamere, attività ricettiva in esercizi di ristorazione, attività ricettive in residenze rurali, case per ferie, ostelli per la gioventù, case religiose di ospitalità, centri soggiorno studi:**

- a) autorizzazione prescritta dalle leggi sanitarie vigenti, con indicazione del numero di letti autorizzati per ciascuna camera o camerata;
- b) denuncia delle attrezzature e dei servizi, su modulo predisposto e fornito dalle Province conforme al modello regionale;
- c) planimetrie in scala 1:100 con evidenziate le camere e i servizi igienico-sanitari a disposizione degli ospiti.

1. Unità abitative ammobiliate ad uso turistico (articolo 6 comma 4 lettere a) e b), strutture ricettive residence:

- a) denuncia delle attrezzature e dei servizi, su modulo predisposto e fornito dalle Province conforme al modello regionale;
- b) planimetrie in scala 1:100.

ALLEGATO VIII previsto dall'articolo 21**DATI DEL CARTELLINO DA ESPORRE
NELLE CAMERE/ UNITA ABITATIVE****Esercizi di affittacamere e attività ricettive in esercizi di ristorazione:**

- a) la denominazione dell'esercizio di affittacamere;
- b) la classificazione;
- c) il numero assegnato alla camera;
- d) il numero dei letti autorizzati;
- e) il prezzo giornaliero della camera, della eventuale prima colazione, pensione, mezza pensione per persona, come da comunicazione inviata e vidimata dall'Amministrazione provinciale;
- f) l'ora entro cui deve essere lasciata libera la camera;
- g) l'autorità competente a ricevere gli eventuali reclami ed i termini per essi previsti dalla presente legge.

Unità abitative ammobiliate ad uso turistico (classificate):

- a) la denominazione dell'esercizio, ove esistente;
- b) la classificazione attribuita;

- c) il prezzo della unità abitativa come da comunicazione inviata alla Provincia;
- d) l'ora entro cui deve essere lasciata libera l'unità abitativa ai sensi del precedente articolo;
- e) l'autorità competente a ricevere gli eventuali reclami ed i termini per essi previsti dalla presente legge.

Strutture ricettive-residence:

- a) la denominazione dell'esercizio;
- b) la classificazione attribuita;
- c) il numero assegnato all'unità abitativa;
- d) il prezzo dell'unità abitativa, come da comunicazione inviata e vidimata dalla Provincia;
- e) l'ora entro cui deve essere lasciato libero l'unità abitativa;
- f) l'autorità competente a ricevere gli eventuali reclami ed i termini per essi previsti dalla presente legge.

Attività ricettive in residenze rurali:

- a) la denominazione dell'esercizio;
- b) la classificazione;
- c) il prezzo giornaliero della camera comprensivo della prima colazione, e il prezzo della eventuale pensione e mezza pensione, per persona, come da comunicazione inviata e vidimata dall'Amministrazione provinciale;
- d) l'ora entro cui deve essere lasciata libera la camera;
- e) l'autorità competente a ricevere gli eventuali reclami ed i termini per essi previsti dalla presente legge.

Centri soggiorno studi:

- a) la denominazione dell'esercizio;
- b) il numero assegnato alla camera;
- c) il numero dei letti autorizzati;
- d) il prezzo giornaliero della camera, della eventuale prima colazione, pensione, mezza pensione per persona, come da comunicazione inviata e vidimata dall'amministrazione provinciale;
- e) l'ora entro cui deve essere lasciata libera la camera;
- f) l'autorità competente a ricevere gli eventuali reclami ed i termini per essi previsti dalla presente legge.

Dati informativi concernenti la legge regionale 22 ottobre 1999, n. 49

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 22 ottobre 1999, n. 49, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale;
- 5 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali;
- 6 - Note agli articoli della legge regionale;
- 7 - Modifiche e abrogazioni apportate a precedenti leggi regionali.

1. Indice

CAPO I - Norme generali

- Art. 1 - Finalità.
- Art. 2 - Delega alle Province.

CAPO II - Definizioni e caratteristiche delle strutture ricettive extralberghiere.

- Art. 3 - Esercizi di affittacamere.
- Art. 4 - Attività ricettive in esercizi di ristorazione.
- Art. 5 - Attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast.
- Art. 6 - Unità abitative ammobiliate a uso turistico.
- Art. 7 - Strutture ricettive-residence.
- Art. 8 - Attività ricettive in residenze rurali.
- Art. 9 - Case per ferie.
- Art. 10 - Ostelli per la gioventù.
- Art. 11 - Foresterie per turisti.
- Art. 12 - Case religiose di ospitalità.
- Art. 13 - Centri soggiorno studi.

CAPO III - Classificazione e modalità di esercizio

- Art. 14 - Classificazione.
- Art. 15 - Procedure per la classificazione.
- Art. 16 - Notifica della classificazione e ricorsi.
- Art. 17 - Denuncia di inizio attività.
- Art. 18 - Periodi di apertura.
- Art. 19 - Chiusura, sospensione, cessazione dell'attività.
- Art. 20 - Disciplina dei prezzi.
- Art. 21 - Forme di pubblicità dei prezzi.
- Art. 22 - Adempimenti specifici per le attività ricettive a conduzione familiare bed & breakfast, per le unità abitative ammobiliate non classificate, per le foresterie per turisti.
- Art. 23 - Registrazione delle persone alloggiate.

CAPO IV - Norme comuni e finali

- Art. 24 - Reclami e vigilanza.
- Art. 25 - Sanzioni amministrative pecuniarie.
- Art. 26 - Disposizione transitoria per la procedura di classificazione.
- Art. 27 - Abrogazioni.
- Art. 28 - Norma finanziaria.

2. Procedimento di formazione della legge regionale 22 ottobre 1999, n. 49

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali e della Giunta regionale, che hanno presentato rispettivamente una proposta di legge e un disegno di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
 - proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Ivo Rossi, Tesserin, Ubaldi, Vigna, Boato, Beggiato, Prior, Gobbo, Cacciari, Campion, Marangon, Munaretto, Paolucci, Resler, Buttura, De Checchi, Poirè, De Poli e Milani, relativa a "Incentivazione della ricettività extralberghiera a carattere familiare" (progetto di legge n. 36);
 - disegno di legge relativo a "Disciplina e classificazione di alcune strutture ricettive extralberghiere" (deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 1998, n. 1 /DDL - progetto di legge n. 390);
- I progetti di legge sono stati assegnati alle commissioni consiliari 1ª e 6ª in data 23 febbraio 1998;
- La 6ª commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato "Disciplina e classificazione di alcune strutture ricettive extralberghiere";

- La 6ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 22 luglio 1999, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Anna Maria Leone, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 16 settembre 1999, n. 8059 ;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 21 settembre 1999;
- Il Commissario del Governo, con nota 18 ottobre 1999, n. 1870/21407, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

3. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la Regione del Veneto con la legge regionale 9 agosto 1988, n. 37, ha individuato e disciplinato, sulla base delle indicazioni contenute nella legge 17 maggio 1983, n. 217, le seguenti strutture ricettive extra alberghiere: case per ferie, ostelli per la gioventù, foresterie per turisti, rifugi alpini, case ed appartamenti per vacanze, esercizi di affittacamere.

Una attenta analisi della evoluzione nel mercato della domanda e dell'offerta derivante dalla applicazione della suddetta normativa ha determinato l'esigenza di procedere a una revisione e adeguamento della legge. Una prima proposta operativa contenuta in uno specifico documento della Giunta regionale evidenziava la necessità di procedere per aree omogenee: la ricettività a carattere sociale, la ricettività in rifugi alpini, la ricettività in case e appartamenti per vacanze e camere. Il successivo dibattito sviluppatosi a livello politico e con gli operatori del settore aveva meglio focalizzato le varie necessità di intervento.

Premesso che, in questo stesso ambito, era già stata presentata una proposta di legge (il Pdl n. 36), di iniziativa del consigliere Ivo Rossi e altri, relativa alla incentivazione della ricettività extralberghiera a carattere familiare, la Giunta regionale ha presentato il disegno di legge n. 390 proponente un nuovo organico quadro della normativa individuando le seguenti tipologie:

- esercizi di affittacamere;
- attività ricettive in esercizi di ristorazione;
- attività ricettive a conduzione familiare «bed & breakfast»;
- unità abitative ammobiliate ad uso turistico;
- strutture ricettive «residences»;
- attività ricettive in residenze rurali.

Rispetto all'originario impianto normativo contenuto nel Pdl 390, che ad avviso della Commissione risultava troppo frammentato in molteplici e puntuali riferimenti di dettaglio riguardanti le singole tipologie e costituiti essenzialmente dai servizi minimi da garantire al cliente e dai requisiti minimi ai fini della classificazione, si è provveduto ad una riformulazione complessiva del testo di legge che ha ridotto a 28 il numero degli articoli, originariamente previsti in 65, rinviando l'elencazione puntuale dei riferimenti suddetti a degli allegati specifici per ciascuna tipologia.

La Commissione, inoltre, ha accorpato in un autonomo capo le norme riguardanti la classificazione, le relative procedure e le modalità di esercizio (denuncia di inizio attività, periodi di apertura, chiusura, sospensione e cessazione di attività, disciplina dei prezzi), uniformandosi ai principi di semplificazione del procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

In altro capo sono state a loro volta raggruppate le norme comuni riguardanti reclami e vigilanza, le sanzioni amministrative pecuniarie e alcune disposizioni transitorie per la procedura di classificazione.

Infine, nel merito delle tipologie considerate, la Commissione ha ritenuto opportuno integrare il testo presentato dalla Giunta con una specifica normativa relativa alle case per ferie, agli ostelli per la gioventù, alle foresterie per turisti, alle case religiose di ospitalità e ai centri soggiorno studi, riservando ad altra legge regionale la disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini.

Entrando nel merito si può affermare che le ragioni per una ridefinizione del settore attengono, essenzialmente, alla volontà di promuovere e valorizzare una offerta talvolta sommersa da fare emergere e porre in corretto rapporto con l'operatore pubblico e, contemporaneamente, renderla affidabile in termini di qualità del servizio. Questo obiettivo è stato ottenuto ponendo una serie di regole che comunque non tendono a gravare burocraticamente sulle dinamiche evolutive del mercato turistico. Si è teso piuttosto a inserire tale offerta ricettiva nel circuito turistico e, in considerazione che gli ormai dieci anni trascorsi dall'approvazione della norma vigente avevano determinato nel mercato di riferimento cambiamenti non più trascurabili, favorire la tendenza ad una sempre più marcata specializzazione dell'offerta per soddisfare inoltre specifiche esigenze della domanda.

Le innovazioni introdotte non si sono limitate, quindi, solo all'ampliamento delle tipologie ma hanno teso a definirne e normarne, in maniera più completa e articolata, la loro possibilità di essere immesse sul mercato.

Pertanto, le nuove tipologie di offerta ricettiva extralberghiera, sono riassumibili nella seguente articolazione:

- nell'ambito dell'offerta di camere ammobiliate:

gli esercizi di affittacamere: sono considerate attività a gestione professionale, con obbligo di classificazione

della struttura e relativi adempimenti connessi alla pubblicità dei prezzi, per strutture con capacità ricettiva non superiore a più di 6 camere;

le attività ricettive in esercizi di ristorazione: in questo caso si tratta della riproposizione delle ex locande o pensioni, equiparate negli obblighi amministrativi agli affittacamere per quanto riguarda l'aspetto ricettivo;

le attività ricettive a conduzione familiare «bed & breakfast»: si riconosce con questa tipologia una attività già affermata in ambito europeo e che sta emergendo anche in Italia. Si tratta di strutture con capacità ricettiva fino a un massimo di 3 camere e servizio incluso di prima colazione, con gestione non imprenditoriale e senza obbligo di classificazione, con solo obbligo di comunicazione di inizio attività e di movimento turistico e con inserimento nel circuito informativo dell'offerta turistica regionale a condizione di adempiere all'obbligo di comunicazione dei prezzi applicati all'Azienda di Promozione turistica;

le case per ferie: è il riconoscimento di strutture ricettive gestite al di fuori dei normali canali commerciali da enti senza fine di lucro, nonché da enti e aziende per il soggiorno dei loro dipendenti o loro familiari, con possibilità di trasformazione in centro di vacanze per ragazzi assicurando, però, in tal caso, servizi integrativi di tipo sanitario e pedagogico;

per gli ostelli per la gioventù e le foresterie per turisti viene sostanzialmente mantenuto il quadro normativo esistente;

- nell'ambito dell'offerta di unità abitative o complessi abitativi:

le unità abitative ammobiliate ad uso turistico: si prevede una suddivisione in locazione imprenditoriale, con una sottosegmentazione determinata dalla diversificazione di servizi offerti, con obbligo di classificazione della struttura e relativi adempimenti connessi alla pubblicità dei prezzi; oppure una locazione in forma non imprenditoriale per strutture con capacità non superiore a 4 unità abitative e con solo obbligo di comunicazione di inizio attività e di movimento turistico. Anche in questo caso l'inserimento nel circuito informativo dell'offerta turistica regionale è condizionato all'adempimento di comunicazione dei prezzi applicati all'Azienda di Promozione turistica; viene, infine, prevista la locazione intermediata da agenzie immobiliari, con gli stessi obblighi di cui alla precedente tipologia.

le strutture ricettive «residences»: si tratta dell'offerta di unità abitative ammobiliate ubicate in un complesso unitario e autonomo, fornito di portierato e dotato di eventuali servizi accessori, con obbligo di classificazione della struttura e relativi adempimenti connessi alla pubblicità dei prezzi;

- per quanto riguarda le altre tipologie:

si tratta delle attività ricettive in residenze rurali denomi-

nate anche «country houses»: questa tipologia è stata disciplinata recentemente dalle regioni Umbria, Calabria e Abruzzo, con essa si vogliono individuare le strutture ricettive localizzate in ville padronali o fabbricati rurali, dotate di camere con annessi servizi igienico sanitari ed eventualmente angolo cottura, che dispongono di servizio di ristorazione ed eventualmente di attrezzature sportive e ricreative e pertinenza di terreno di almeno 5000 mq.; con obbligo di classificazione della struttura e relativi adempimenti connessi alla pubblicità dei prezzi;

per quanto riguarda le case religiose di ospitalità si tratta di dare trasparenza di contorni ad una tipologia con caratteristiche del tutto particolari che ha bisogno comunque di una definizione formale;

lo stesso può dirsi per i centri soggiorno studio.

Per ciascuna tipologia sopra delineata è da segnalare che è attualmente al vaglio della Comunità Europea un testo di legge, licenziato dalla Commissione, relativo alla «Disciplina per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale», che prevede forme d'incentivazione alla qualificazione e alla riqualificazione dell'offerta tramite agevolazioni finanziarie con adeguati stanziamenti regionali.

Conformemente a quanto già disciplinato nel settore alberghiero e nel settore delle agenzie di viaggio l'esercizio delle funzioni amministrative è stato delegato alle Province.

Solamente per le strutture non classificate, e gestite in forma non imprenditoriale, il presente disegno di legge attribuisce alle Aziende di promozione turistica l'adempimento della raccolta di informazioni sulla consistenza ricettiva. Tale compito, peraltro, viene loro attribuito dalla legge regionale 16 marzo 1994, n. 13, relativa all'organizzazione turistica della regione Veneto, che stabilisce l'obbligo della rilevazione statistica dei dati turistici. Inoltre, proprio per la competenza istituzionale di informazione e assistenza ai turisti, le Aziende raccolgono tali informazioni e, qualora completate dai prezzi applicati, possono immetterle nel circuito regionale di informazioni turistiche.

Quale ulteriore elemento innovativo, il presente disegno di legge individua solamente i requisiti di accesso per la classificazione delle strutture, rinviando a un successivo provvedimento di Giunta la definizione delle tabelle di classificazione, sull'esempio di quanto recentemente adottato anche da altre regioni. La previsione normativa, comunque, limita le categorie applicabili a tre ad esclusione delle attività ricettive in residenze rurali, case per ferie, ostelli per la gioventù, case religiose di ospitalità e centri soggiorno studi. Tale soluzione permetterà di concordare, con le strutture tecniche e le associazioni di categoria tabelle maggiormente aderenti ad una realtà in continua evoluzione e di individuare un percorso più rispondente, anche alle esigenze della clientela turistica, da poter proporre, successivamente, in sede di auto coordinamento delle Regioni per una loro adozione a livello nazionale.

Un ulteriore elemento di novità è costituito dall'obbligo, per le strutture classificate, di dotarsi del segno distintivo, approvato a livello regionale. Tale elemento permette la immediata riconoscibilità al consumatore turista della struttura classificata.

Infine, relativamente alla pubblicità dei prezzi, il disegno di legge recepisce quanto previsto dalla legge n. 284/1991 in materia di liberalizzazione dei prezzi. In conseguenza, ai fini della trasparenza e della chiarezza nei confronti dell'utente, le strutture classificate hanno l'obbligo di esporre i prezzi comunicati ed anche il nominativo del responsabile al quale indirizzare gli eventuali reclami. Peraltro, anche per le strutture gestite in forma non imprenditoriale e quindi non classificate, qualora si avvalgano della facoltà di comunicare prezzi e attrezzature ai fini dell'inserimento nel circuito regionale di informazioni turistiche, è previsto l'obbligo di esporre tali prezzi comunicati e di indicare il nominativo del responsabile e le modalità di presentazione per eventuali reclami.

La Sesta Commissione consiliare a maggioranza, ha espresso parere favorevole al testo rielaborato presentato all'aula.

4. Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale 22 ottobre 1999, n. 49

- Entro l'8 febbraio 2000 la Giunta regionale adotta il provvedimento che definisce i requisiti per la classificazione in terza, seconda e prima categoria degli esercizi di affittacamere, attività ricettive in esercizi di ristorazione, unità abitative ammobiliate a uso turistico e strutture ricettive-residence (art. 14, comma 1, l.r. n. 49/1999).
- Entro il 1° ottobre di ogni anno i titolari e gestori degli esercizi di affittacamere, attività ricettive in esercizi di ristorazione, unità abitative ammobiliate a uso turistico e strutture ricettive-residence, comunicano alla Provincia competente, su modello regionale, i prezzi minimi e massimi che intendono applicare con validità dal 1 gennaio dell'anno successivo. Per le zone montane i prezzi hanno validità dal 1 dicembre successivo (art. 20, comma 1, l.r. n. 49/1999).
- Entro il 1° ottobre di ogni anno chi esercita le attività ricettive a conduzione familiare bed & breakfast, foresterie per turisti e locatori di unità abitative ammobiliate ad uso turistico nella forma non imprenditoriale, può comunicare all'Azienda di promozione turistica competente i prezzi minimi e massimi e il periodo di apertura e di messa in locazione dell'attività, con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per le zone montane i prezzi hanno validità dal 1 dicembre successivo (art. 22, comma 5, l.r. n. 49/1999).
- Entro il 1° ottobre di ogni anno le agenzie immobiliari comunicano al Comune e all'Azienda di promozione turistica competente l'elenco delle unità abitative ammobiliate a uso turistico non classificate e di foresterie per turisti a cui hanno prestato servizio (art. 22, comma 6, l.r. n. 49/1999).
- Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Azienda di promozione turistica redige l'elenco di attività ricettive di bed & breakfast, di unità abitative ammobiliate ad uso turistico non classificate e di foresterie per turisti, comprensivo dei prezzi praticati, dandone comunicazione alla Regione e alla Provincia competente (art. 22, comma 7, l.r. n. 49/1999).
- Entro il 10 maggio 2001 la Provincia competente provvede alla nuova classificazione delle strutture ricettive extraalberghiere disciplinate dalla l.r. n. 48/1999, valevole per il quinquennio 2000-2005 (art. 26, comma 1, l.r. n. 49/1999).

5. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Direzione regionale turismo

6. Note agli articoli della legge regionale 22 ottobre 1999, n. 49

Di seguito vengono riportate le norme statali e regionali citate nella medesima legge regionale.

- Nota all'art. 1 comma 1 e art. 17, comma 3: legge 17 maggio 1983, n. 217, "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica".
- Nota all'art. 6, comma 5: legge 4 gennaio 1968, n. 15, "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme".
- Nota all'art. 12, comma 2: legge 20 maggio 1985, n. 222 "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi".
- Nota all'art. 13, comma 3: legge regionale 27 giugno 1997, n. 26 "Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere" (vedasi testo coordinato pubblicato sul Bollettino ufficiale 13 ottobre 1998, n. 93).
- Nota all'art. 17, comma 1: legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
- Nota all'art. 26, comma 2: legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 "Disciplina e classificazione delle strutture ricettive extra-alberghiere".

7. Modifiche e abrogazioni apportate a precedenti leggi regionali

- L'art. 27, comma 1, l.r. n. 49/1999, abroga la legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 con esclusione della definizione "rifugi alpini" contenuta nel comma 2 dell'articolo 2 e articoli dal 31 al 40 e 42 relativi alla disciplina dei rifugi alpini.
- L'art. 27, comma 2, l.r. n. 49/1999, abroga la l.r. 6 settembre 1991, n. 26.